

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE**

il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 1.10.2019 e vertente

tra

DEBITRICI;

E

ATTRICI

BANCA

E

CONVENUTA

MANDATARIA DELLA BANCA

e

CONVENUTA

BANCA ALFA E BANCA BETA

CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31.7.2017 DEBITRICI proponevano opposizione, ex art. 617 c.p.c., agli atti esecutivi disposti nel corso dell'udienza celebratasi in data 19 luglio 2017 nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Teramo sub R.G.E. OMISSIS, promuovendo contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.

Con ordinanza resa fuori udienza in data 3.8.2017, il Giudice dell'esecuzione facente funzioni rigettava l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 22.11.2017 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.11.2017, il G.E., con l'ordinanza n. 812/2017, pubblicata in data 27.11.2017, a conferma delle statuizioni già rese in precedenza, rigettava la domanda proposta dalle opposenti, condannandole al pagamento delle spese processuali, e assegnando termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con atto di citazione del 21.1.2018, DEBITRICI introducevano il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., insistendo nell'eccepire la nullità di tutti gli atti esecutivi disposti in occasione dell'udienza del 19.7.2017, in ragione della mancata comunicazione relativa alla fissazione dell'udienza di vendita, in asserita violazione del principio del contraddittorio,

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, n. 862 del 2 ottobre 2019

stante l'impossibilità di avvalersi delle facoltà loro attribuite dalla legge con specifico riferimento alla conversione del pignoramento.

Con comparso di costituzione e risposta depositata in data 27.4.2018 si costituiva in giudizio la MANDATARIA, nella qualità di mandataria della Banca, esponendo, in primis, che in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993), stipulato in data 1° agosto 2016, la Banca aveva acquistato pro soluto tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, di cui la Banca era titolare anche a seguito della incorporazione della BANCA ALFA E BANCA BETA e che tra i crediti oggetto di cessione erano ricompresi quelli vantati dalla Banca ALFA E BETA nei confronti delle odierne attrici.

Ciò premesso, evidenziava come le istanze delle opposenti fossero già state respinte in sede cautelare dal Giudice dell'esecuzione e concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Con comparso di costituzione e risposta depositata in data 12.5.2018 si costituiva nel giudizio di merito la Banca, deducendo l'infondatezza delle pretese attoree, e concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.

Non si costituiva in giudizio la Banca ALFA, sicché il precedente Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 22.5.2018.

All'udienza del 1.10.2019, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in udienza dai rispettivi difensori.

Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di BETA. L'opposizione è infondata, e come tale va rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.

È pacifico, nella vicenda che qui ci occupa, che le opposenti non abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento del G.E. di fissazione dell'udienza del 19.7.2017, fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.: tale circostanza risulta comprovata *per tabulas*, non è oggetto di contestazione da parte delle parti opposte, e ne viene dato atto anche nei provvedimenti resi dal G.E. nelle ordinanze del 3.8.2017 e del 27.11.2017.

Occorre verificare, tuttavia, se tale omissione possa di per sé comportare la nullità degli atti esecutivi compiuti all'udienza del 19.7.2017, come assumono le parti opposenti.

A tal proposito, deve ritenersi che la mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. non determina automaticamente la nullità degli atti esecutivi ivi compiuti.

La tutela del debitore nell'ambito del processo di esecuzione forzata deve essere soddisfatta attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost..

Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, n. 862 del 2 ottobre 2019

dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (cfr. Cass. 2003 n. 12122; Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).

Invero, anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 cod. proc. civ., non modificata dalle Leggi citate.

In tale prospettiva, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione (Cass. Civ., Sez. IVI-3, ordinanza 29 settembre 2014 n. 20514).

Pertanto, la decisione di questo Tribunale deve necessariamente porsi nell'ottica della giurisprudenza ora richiamata, sicché l'opponente non può limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio.

Del resto, la giurisprudenza citata dalle opposenti, sentenza n. 26930 del 19/12/2014, non è pertinente al caso in esame, in quanto resa nell'ambito di un procedimento di esecuzione intrapreso dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al d.p.r. 602/1973, il cui art. 78, comma 2, prevede che l'avviso di vendita debba essere comunicato al debitore e che in mancanza della notificazione non possa procedersi alla vendita.

Nella specie, le opposenti hanno allegato che – a causa della mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. – **non hanno potuto proporre istanza di conversione del pignoramento**, né hanno potuto evidenziare al G.E. correzioni da apportare alla perizia valutativa degli immobili pignorati.

Con riguardo alla prima censura, meritano condivisione le considerazioni già svolte dal G.E. nelle ordinanze del 3.8.2017 e del 27.11.2017; è pur vero che l'art. 495 c.p.c. dispone che l'istanza di conversione del pignoramento deve essere proposta prima che sia disposta la vendita del bene oggetto di pignoramento.

Tuttavia, **la mera allegazione dell'intervenuta impossibilità di proporre istanza di conversione del pignoramento non vale a inficiare la validità degli atti esecutivi successivamente posti in essere, in quanto le debtrici avrebbero dovuto, in sede di opposizione, dimostrare concretamente un serio interesse alla conversione, proponendo contestualmente istanza di conversione e, nell'eventualità, depositando idonea cauzione, in ossequio a quanto previsto dal già menzionato art. 495 c.p.c., comma II: "unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice"**.

Ciò non è avvenuto nella specie, di talché non è possibile affermare che, sotto tale profilo, la lesione del contraddittorio abbia cagionato un reale pregiudizio ai danni delle debtrici esecutate.

Quanto alla seconda censura mossa dalle opposenti, consistente nella dedotta impossibilità di illustrare al G.E. le correzioni da apportare alla perizia valutativa degli immobili pignorati, si appalesa anch'essa del tutto generica e non supportata da alcuna prova che dimostri la sussistenza di un concreto pregiudizio cagionato dalla lesione del contraddittorio.

Per tali ragioni l'opposizione proposta da DEBITRICI va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Banca e della MANDATARIA come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, stante la non peculiare complessità delle questioni trattate, e in ragione del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa).

In ordine alle spese della BANCA ALFA e BANCA BETA, rimaste contumaci, ci si riporta al principio di diritto a mente del quale: *“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”* (Cass. Civ., Sez. II, n. 17432 del 19.08.2011 e Sez. I, n. 9419 del 25.09.1997).

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G., così provvede:

- dichiara la contumacia di BANCA BETA;
- rigetta l'opposizione;
- condanna DEBITRICI, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla Banca che liquida in complessivi € 2.768,00 per ciascuna convenuta, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Teramo, il 2 ottobre 2019.

Il Giudice
Dr.ssa Mariangela Mastro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*